

Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Direttiva 2005/36/CE del 7
settembre 2005

Il Decreto legislativo n.206/2007

Lucia Monaco-Maria Giuseppina Castellano

Bergamo, 27 maggio 2010

Contesto normativo e obiettivi della direttiva 2005/36/CE

La direttiva 2005/36/CE abroga le 15 direttive che dagli anni 70 al 2007 hanno disciplinato il “riconoscimento delle qualifiche professionali”

Obiettivi della Direttiva:

Agevolare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri eliminando gli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi.



A chi si applica la direttiva 2005/36/CE?

- E' applicabile ai cittadini di 30 paesi: i 27 Stati membri dell'Unione europea e i tre paesi EFTA: (Islanda, Norvegia e Liechtenstein).
- La direttiva riguarda i professionisti qualificati a esercitare una professione nel proprio Stato membro e che vogliono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro.

Ipotesi in cui non si applica la direttiva 2005/36/CE

- Non si applica a chi intende proseguire o cominciare un percorso formativo in uno Stato membro diverso da quello d'origine;
- Non si applica in tutte le ipotesi in cui esiste una direttiva specifica per alcune professioni settoriali (ad esempio, avvocati, revisori contabili, gente di mare.....).



Articolo 57 della direttiva 2005/36/CE

**L'articolo 57 della direttiva prevede
che ogni Stato membro “deve”
designare un Punto Nazionale di
Contatto**



Perché la necessità di creare un Punto di Contatto in ogni Stato membro ?

- ✦ Per avere in ogni Stato membro un referente nazionale in grado di assicurare la trasparenza dei sistemi di riconoscimento;
- ✦ Per garantire un continuo confronto con gli altri Stati membri e creare una rete di scambio di informazioni tra i Paesi.

Funzioni del Punto di Contatto:

- Fornisce ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni **informazione** utile al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- fornisce informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se necessario, le norme deontologiche;
- **assiste** i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla presente direttiva cooperando eventualmente con altri punti di contatto e con le competenti autorità dello Stato membro ospitante;
- informa la Commissione europea sui risultati raggiunti in merito alla assistenza fornita ai cittadini.

Cosa ha fatto l'Italia?

- ✦ L'Italia, con decreto legislativo n. 206/2007 ha attuato la direttiva 2005/36/CE, istituendo il Punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo "6" del decreto;



Dove opera il Punto di contatto nazionale

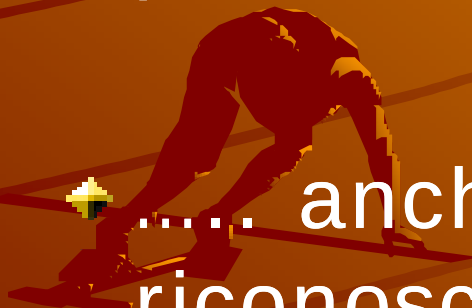
- Il Punto di contatto italiano opera presso il Dipartimento Politiche Comunitarie, e in particolare presso l'Ufficio Mercato Interno e Competitività;

- Sul sito del Dipartimento Politiche Comunitarie è possibile reperire ogni informazione utile anche in ordine ai Punti di contatto degli altri Stati membri

“Perché” rivolgersi al Punto di Contatto Nazionale?

✦ Per ottenere informazioni di ogni genere sulla 2005/36/CE: regimi di riconoscimento, documenti da produrre.....

✦ anche per informazioni relative ai riconoscimenti accademici.....



Differenza tra il riconoscimento delle qualifiche professionali e i riconoscimenti accademici

Diverso dal riconoscimento professionale e non rientrante nella 2005/36/CE, è la disciplina relativa ai riconoscimenti accademici.

L'equipollenza dei titoli di studio, è la procedura mediante la quale l'Autorità scolastica o accademica determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un Titolo di studio conseguito all'estero con un determinato Titolo presente nell'Ordinamento italiano.

Informazioni sui Regimi di riconoscimento

- ✦ **Regime basato sulla armonizzazione preventiva dei percorsi formativi e che assicura un riconoscimento automatico;**
- ✦ **Sistema Generale: il riconoscimento prevede un confronto tra i percorsi formativi-professionali previsti nei due stati e la possibilità, nel caso di “differenza sostanziale” di condizionare il riconoscimento a misure compensative. Il punto di contatto nazionale partecipa alle Conferenze dei servizi, per la valutazione dei titoli acquisiti, ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 206/2007.**
- ✦ **Un regime basato sull’esperienza professionale maturata nello stato membro d’origine (si applica ad attività di tipo artigianale indicate nell’allegato “IV”).**

Informazioni sulle autorità competenti per i riconoscimenti professionali e accademici

1. Le autorità competenti per i riconoscimenti professionali sono:

- ✦ quelle indicate dell'articolo 5 del dpr. 206/2007;

2. Le Autorità competenti per i riconoscimenti accademici (DPR 394/99) sono:

- ✦ gli Uffici Scolastici Provinciali per i Titoli di Studio pre – universitari;
- ✦ le Università per le Lauree;
- ✦ il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) per i titoli di Dottorato.

Documentazione da produrre ai fini del riconoscimento della qualifica professionale:

- ✦ Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato;
- ✦ Copia autenticata del titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento;
- ✦ Copia autenticata dell'eventuale abilitazione all'esercizio professionale conseguito in uno Stato membro, solo se prevista nello stesso;
- ✦ Attestato di conformità alla vigente normativa comunitaria rilasciato dalla competente Autorità del Paese in cui il titolo è stato conseguito (il documento deve essere presentato in originale);
- ✦ Good standing rilasciato dalla competente Autorità del Paese di provenienza attestante il possesso dei titoli e l'esclusione di limiti per l'esercizio professionale nel territorio di provenienza.

Quali documenti produrre per il riconoscimento accademico?

- 1) Domanda diretta al Rettore dell'Università italiana prescelta;
- 2) Originale del titolo di studio di scuola secondaria superiore di ammissione all'Università che ha rilasciato il titolo accademico;
- 3) Originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dalla predetta Università (che attesti date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo);
- 4) Programmi di ogni singolo esame;
- 5) Originale del titolo accademico posseduto; tre fotografie (di cui una autenticata se trattasi di cittadini extra-comunitari residenti all'estero).



.....RICONOSCIMENTO PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI

- ✦ L'art. 38 del D.lgs. 165 / 2001, prevede che, “ nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.”.

Chi può rivolgersi al Punto di contatto nazionale?

Possono rivolgersi tutti i cittadini, sia comunitari sia extra-comunitari, sia che intendano venire a lavorare in Italia sia che intendano andare a lavorare all'estero.

I professionisti non comunitari alla luce della direttiva!!

- La direttiva qualifica non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione qualifica professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo al di fuori del territorio dell'Unione Europea.
- E' assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha , nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'art. 2 par.2, certificata dal medesimo.

L'articolo 49 del D.P.R. n. 394 del 1999

“I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell’ambito delle quote definite a norma dell’articolo 3 com.4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una professione, conseguito in un paese non appartenente all’Unione europea, possono richiedere il riconoscimento ai fini dell’esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti”

Esempi di differenze normative tra cittadini comunitari e non comunitari:

presentazione dei documenti:

- *permesso di soggiorno;*
- *dichiarazione di valore "in loco", rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento;*
- *Se cittadino extracomunitario residente nel suo Paese o in un Paese Terzo, deve provvedere a far autenticare la sua firma dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio.*

misure compensative:

- *Il cittadino extracomunitario non può scegliere in ordine alla natura della misura compensativa che gli viene applicata. Deve infatti superare obbligatoriamente una prova attitudinale*

La direttiva e il Punto nazionale di Contatto a due anni dall'entrata in vigore della 2005/36/CE

**1. La rete dei punti di contatto: il sito
your-europe;**

**2. Il processo di valutazione della
Direttiva 2005 / 36 / CE, previsto
dall'articolo 60 della Direttiva**

**3. Rapporto con la Direttiva servizi e lo
Sportello Unico.**



Uno sguardo al processo di valutazione

Il processo di valutazione della direttiva 2005/36/CE, attuato dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri, consente di monitorare l'andamento dell'applicazione della direttiva, anche al fine di apportare eventuali modifiche



Uno sguardo alla Direttiva Servizi.....



Domande?

Grazie per l'attenzione



l.monaco@governo.it
g.castellano@governo.it